

STATUTO dell' U.G.D.C. – UD

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SCOPO SEDE – DURATA

ART. 1

Si costituisce fra i Dottori Commercialisti che aderiscono al presente statuto, una libera e volontaria associazione denominata "UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA PROVINCIA DI UDINE" o, in sigla, "U.G.D.C. – UD".

ART. 2

L'Unione, senza finalità politiche e di lucro, si prefigge di:

- instaurare e saldare fra i giovani Dottori Commercialisti legami di amicizia e di solidarietà;
- studiare i problemi professionali e di categoria;
- facilitare, attraverso un reciproco aiuto, l'avvio della professione;
- tutelare ed assistere i propri membri.

L'unione svolgerà la sua attività attraverso:

- a) le riunioni o le assemblee generali
- b) la realizzazione dei progetti delle Commissioni di Studio adottati ed approvati
- c) la promozione, l'organizzazione ed il funzionamento di servizi diretti a facilitare l'esercizio della professione
- d) l'organizzazione di corsi, di seminari, di conferenze, di borse di studio e di concorsi
- e) la partecipazione a manifestazioni ed eventi con finalità connesse alla propria
- f) la pubblicazione di saggi e scritti relativi al proprio campo di attività
- g) la stipula di convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendano sviluppare attività connesse con quella dell'Unione

ART. 3

L'Unione ha la propria sede presso lo studio del Presidente e potrà essere trasferita altrove su decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 4

L'Unione ha durata illimitata.

TITOLO II

SOCI- PATRIMONIO ENTRATE – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 5

Possono far parte dell'Unione i Dottori Commercialisti iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti delle circoscrizioni dei Tribunali di Udine e Tolmezzo ed i Praticanti iscritti presso il Registro dei Praticanti tenuto dal predetto Ordine.

L'Unione comprende:

- soci effettivi
- soci aderenti
- soci praticanti
- soci onorari.

L'iscrizione comporta l'obbligo per i soci di accettare e rispettare le norme del presente statuto.

Sono *soci effettivi* i Dottori Commercialisti che all'atto dell'iscrizione non hanno compiuto i quarantatré anni di età e che pagano la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono *soci aderenti* i Dottori Commercialisti che hanno superato i limiti di età previsti per essere considerati soci effettivi.

I Soci aderenti possono partecipare alle assemblee ma non hanno né diritto al voto né possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri.

Sono *soci praticanti* gli iscritti al Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti delle circoscrizioni dei Tribunali di Udine e Tolmezzo ovvero coloro che hanno portato a termine il periodo di tirocinio disposto dalla legge. Essi possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto. Essi potranno eleggere un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore senza diritto di voto.

Il rappresentante, così nominato, decederà immediatamente dalla carica all'atto della sua cancellazione dal Registro dei praticanti e dovrà essere reintegrato. Egli decederà comunque alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Sono *soci onorari* coloro i quali, su delibera dell'assemblea dei soci, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

ART. 6

Perdono di diritto la qualifica di soci coloro che daranno le dimissioni o che abbandoneranno la professione. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno nell'anno finanziario, entro il termine fissato dal Direttivo, la quota sociale. Il Direttivo potrà in casi gravi decidere l'espulsione di un socio. L'interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi. L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata e l'espulso potrà ricorrere ai Probiviri entro dieci giorni dalla notifica.

ART. 7

Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Unione a qualsiasi titolo
- dagli avanzi di gestione
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, effettuati da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche

ART. 8

Le entrate dell'Unione sono costituite:

- delle quote sociali;
- dai redditi del suo patrimonio
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

ART. 9

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'esercizio successivo.

TITOLO III **ORGANI SOCIALI**

ART. 10

Gli organi dell'Unione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- le Commissioni Permanenti di Studio;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 11

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio di ogni anno; deve essere convocata per lettera, fax o e – mail, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; nel avviso di convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora.

Tutti i soci hanno diritto di intervenire in assemblea ma solo i soci effettivi hanno diritto al voto e la possibilità di ricoprire cariche sociali. I soci possono farsi rappresentare, mediante singole deleghe scritte, da altri soci, tuttavia nessun socio potrà avere più di tre deleghe.

ART. 12

L'Assemblea, in prima convocazione è valida se è costituita da almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea delibera sempre a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza dei soci e la relativa assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea ha competenza in materia di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Unione, sull'istituzione delle Commissioni Permanenti di Studio, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Proviviri, sulle modifiche dello Statuto nonché su tutto quanto ed essa demandato per legge o per Statuto.

ART. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza di questi, dal Vice Presidente, ed in mancanza di entrambi l'assemblea nominerà un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, e se lo ritiene, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento e di voto in Assemblea.

Della riunione di Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

ART. 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione sulla base dei risultati delle ultime elezioni; il nuovo consigliere decadrà con quelli già in carica.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Per le validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, in apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo ha diritto di partecipare in qualità di uditore il rappresentante dei soci praticanti come sopra identificato, ma senza diritto di voto.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, straordinaria e tecnica dell'Unione, salve le limitazioni derivanti dalla legge e dallo Statuto sociale.

ART. 18

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente se nominato ovvero il consigliere più anziano, rappresenta legalmente l'Unione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Segretario svolge ogni altra mansione amministrativa commessagli dal Consiglio Direttivo o dagli altri Organi istituzionali dell'Unione.

Il Tesoriere tiene la contabilità sociale e le casse dell'Unione.

ART. 19

Le Commissioni di Studio sono organi tecnici, incaricati di approfondire argomenti e problemi culturali, professionali e di categoria ritenuti di comune interesse.

Per ogni Commissione il Consiglio Direttivo nomina un Presidente di Commissioni, il quale rimane in carica due anni.

Il Presidente organizza e dirige i lavori della Commissione, ne presiede le riunioni svolgendo anche funzioni di relatore.

Possono partecipare alla Commissione, previa comunicazione al Presidente di Commissione, tutti i soci che ritengono di aver particolare specializzazione e conoscenza nella materia oggetto dello studio. Eventuali mutamenti nella composizione delle Commissioni di Studio dovranno preventivamente essere autorizzate dal Presidente di Commissione.

ART. 20

Qualora l'Assemblea dei Soci lo preveda, la gestione dell'Unione è controllata da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, eletti ogni due anni dall'Assemblea dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori.

TITOLO IV

SCIoglimento-AVANZI DI GESTIONE CONTROVERSIE-DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di tre quarti dei soci.

L'assemblea provvederà, anche, alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio, che dovrà comunque essere devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o gli avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Unione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 23

Le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Unione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri, eletti di volta in volta dall'Assemblea dei Soci; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 24

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.